



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE

**al Decreto Delegato “Modifica del Decreto Delegato 24 Luglio 2013 n.93
Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese”.**

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

il presente Decreto affronta le procedure ed i meccanismi del credito agevolato concesso alle imprese per favorirne lo sviluppo e la crescita sul territorio; nasce dall’esigenza di rendere tale strumento idoneo e compatibile rispetto alle tecniche ed alle esigenze attuali delle imprese, che ora si trovano a fronteggiare sfide molto più complesse rispetto a quelle del 2013, anno di entrata in vigore della norma, ritenendo che lo strumento del credito agevolato deve rispecchiare i mutamenti avvenuti nel mondo economico in continua evoluzione. Altresì si vuole dotare il Paese di una norma elastica ed efficiente capace di agevolare il percorso del riconoscimento del beneficio alle imprese da parte degli Istituti di Credito erogante.

Attraverso tali modifiche il Paese è stato dotato di una disciplina del credito agevolato più evoluta ed attuale, in grado di essere realmente a supporto delle imprese, garantendo la tutela dell’interesse pubblico e l’efficacia dell’azione privata.

Sostegno alle imprese che investono in altri progetti imprenditoriali

La modifica introdotta con l’articolo 1 al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 riguarda il precedente articolo 3, comma 2 che viene interamente sostituito.

L’obiettivo ricercato è quello di garantire all’impresa, che abbia già goduto di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette e nell’aliquota dell’imposta sulle importazioni, ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n.100, di poter accedere al Credito Agevolato, possibilità che era preclusa dalla precedente normativa.

L’intento del Governo, quindi, perseguendo l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico, è quello di concedere la possibilità alle imprese esistenti che hanno necessità di effettuare investimenti di varia natura, di poter presentare la richiesta se si tratta di un nuovo progetto o di un ampliamento aziendale.

È prevista la non ammissibilità solo se la richiesta è relativa allo stesso progetto o bene che abbia in già goduto delle agevolazioni, per evitare chiaramente sovrapposizioni nella concessione degli incentivi previsti dalla normativa vigente e fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali.

Questa modifica è orientata al sostegno delle imprese che, nonostante la situazione difficile, decidono comunque di procedere ad un progetto di sviluppo e perciò investire ulteriormente nella propria attività.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Finanziamenti per immobili di proprietà dell'Eccellentissima Camera

L'articolo 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93, che definisce i "Progetti finanziabili", detta una disciplina al Comitato previsto all'articolo 7 ammettendo ai finanziamenti previsti dal presente Decreto Delegato, i progetti aziendali che prevedono nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato, e/o al mantenimento della sua capacità competitiva.

Vi sono state però alcune richieste, da parte di imprese sammarinesi, di addivenire alla modifica della norma, per rivalutare i limiti di questo Decreto Delegato, nel caso in cui l'immobile sia di proprietà dello Stato e dato in concessione a termine, tramite apposita convenzione o accordo, all'impresa stessa.

In questi casi infatti l'impresa incontra difficoltà reali nel poter accedere a prestiti, da parte degli Istituti finanziari e bancari, in quanto la nuda proprietà del bene rimane in capo all'Eccellentissima Camera e l'impresa, non potendo concedere un'ipoteca sul bene, potrebbe non essere in grado con il solo suo patrimonio di fornire adeguate garanzie per coprire il costo degli interventi sulla struttura.

Chiaramente non intervenire con i lavori necessari, potrebbe ripercuotersi sul bene stesso, deteriorando il valore dell'immobile oppure non renderlo più adeguato alle normative vigenti.

Il Governo dunque aggiunge un nuovo articolo, il 5 bis, che consente a tutti gli operatori economici che godono di un immobile di proprietà della Eccellentissima Camera, di accedere ad un'ulteriore credito agevolato, specificando alcune regole.

In particolare, a tutte le imprese che hanno già utilizzato il massimo dei finanziamenti previsti dalla normativa, e se questi ultimi sono stati completamente erogati, viene concessa l'ulteriore possibilità di presentare una nuova richiesta, sempre indirizzata al "Comitato di Valutazione" di cui all'articolo 7, allegando un progetto che preveda la realizzazione di immobili, l'ampliamento dei locali e/o le superfici di lavoro, nonché il loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, la sicurezza sul luogo di lavoro oppure la riduzione di emissioni inquinanti.

Il Congresso di Stato, a seguito della presentazione da parte del Comitato di Valutazione, autorizza la concessione del credito nei soli casi ritenuti idonei ovvero: per la tutela dell'immobile, per adeguarlo alle normative presenti o di futura emanazione, oppure constatata la natura di necessità dell'intervento, o in ultimo perché l'intervento risulta essere vantaggioso per la comunità.

Sempre il Congresso di Stato definirà l'ammontare massimo da finanziare e la durata del rimborso.

Mentre resta definito che il contributo a carico dello Stato è solamente relativo al pagamento del 70% degli interessi al tasso convenzionato.

Questa nuova convenzione tra Stato e società, che presenta la richiesta, verrà comunque sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale per evitare discrezionalità sull'erogazione del contributo.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Elasticità, efficienza nella gestione del rapporto tra Istituto di Credito e beneficiario nel rispetto dell'interesse dello Stato

Nel tener conto del secondo obiettivo sopra citato, è stata concessa con la modifica all'articolo 8 comma 2 la possibilità di prevedere nelle convenzioni finanziarie concluse con gli istituti bancari, qualora lo si ritenesse possibile tenendo conto delle esigenze della finanza pubblica, modalità di rimborso del prestito diverse rispetto alle due rate stabilite il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno.

Con le medesime intenzioni è stata inserita la possibilità per l'Istituto di Credito convenzionato di concedere il sub ingresso nel finanziamento, definito dall'articolo 10 bis del Decreto in esame, con conseguente trasferimento di tutti i diritti e obblighi derivanti dal contratto di finanziamento. All'operazione appena descritta è necessario tener conto anche del disposto contenuto nell'articolo 17 del presente Decreto.

L'Istituto di Credito che entra nel finanziamento, oltre a vedersi riconosciuti i diritti ed obblighi del contratto, come appena descritto sopra, deve tener conto delle condizioni stipulate tra il beneficiario ed il primo Istituto di Credito erogatore.

A tutela dell'interesse pubblico entrambi gli Istituti di Credito rimangono obbligati nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art.11 comma 4 del Decreto medesimo; inoltre del subingresso deve essere data notizia al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.

L'articolo 10-ter concede la possibilità di cedere il credito e le garanzie connesse ad un soggetto terzo solo dopo l'erogazione integrale del finanziamento, nonostante ciò, e a tutela dell'interesse pubblico, l'Istituto di Credito cedente rimane comunque obbligato nei confronti dello Stato per l'eventuale restituzione del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Attraverso queste modifiche alla normativa previgente si concede la libertà agli Istituti Bancari di operare con elasticità ma al contempo di tutelare gli interessi dello Stato, del ceduto, e di entrambi gli Istituti di Credito convenzionali.

Sostegno alle imprese nel rapporto con l'Istituto di Credito erogante

Per quanto riguarda il primo obiettivo della modifica normativa, cioè quello di rendere più efficace lo strumento del credito agevolato, si è ritenuto di intervenire sulla tutela dell'impresa in caso di decadenza dai benefici concessi pur mantenendo alta ed inalterata la garanzia dell'Erario nel recuperare le somme concesse.

La modifica all'articolo 11, attraverso l'articolo 7 del presente Decreto, è volta a tutelare l'impresa dal rischio di default connesso alla decadenza dei benefici concessi in applicazione della norma in esame. Nella disposizione previgente veniva imposto all'impresa decaduta dai benefici, non solo di dover restituire il beneficio accordatole, ma anche l'obbligo della risoluzione del finanziamento, del contratto di mutuo o di locazione finanziaria stipulato. In questo modo l'impresa si trovava ad essere obbligata a rifondere l'Istituto di Credito non solo degli interessi, che correttamente devono rientrare nelle casse dello Stato nei casi di decadenza dei benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 14 del presente Decreto, ma altresì delle somme concesse dal finanziatore; il risultato era che l'impresa era obbligata a trovare



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

il modo di chiudere immediatamente la posizione debitoria nei confronti della banca, altrimenti l'Istituto di Credito sarebbe stato obbligato a rivalersi sull'operatore per il recupero del capitale anche attraverso le garanzie prestate.

Si è ritenuto quindi più logico, in caso di decadenza dei benefici, imporre all'impresa la sola restituzione degli interessi a favore dello Stato e lasciare le parti private libere di scegliere se fare proseguire ugualmente il contratto di finanziamento o rescindere dallo stesso, non obbligando l'impresa ad affrontare la chiusura del rapporto di finanziamento.

L'obiettivo è, in primo luogo, quello di garantire che lo Stato abbia la certezza della restituzione del beneficio elargito, ed al contempo che l'impresa riesca comunque a sopravvivere a seguito della decadenza dei benefici di cui all'articolo 11 del Decreto tutelando l'operatività dell'impresa con la prosecuzione del contratto di finanziamento.

La modifica all'articolo 14 del Decreto in esame, operata attraverso l'articolo 7 del presente Decreto, riguarda in particolare la possibilità di prevedere modalità di finanziamento diverse rispetto al solo mutuo o alla locazione finanziaria; l'impresa infatti potrebbe essere interessata a vedersi concessa una forma di finanziamento diversa e più innovativa. La tecnica finanziaria e bancaria ha registrato delle importanti evoluzioni negli ultimi anni prevedendo il superamento dello schema classico delle operazioni di finanziamento con mutuo o leasing, rendendo il rapporto banca ed impresa estremamente personalizzato.

SEGRETARIO DI STATO

- Simone Celli -